

c) **Rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Gemeindegemeinschaften (Sekretäre¹⁾).**

Stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953. (Gazzetta Ufficiale, 28 agosto 1928, n. 200.)

Articolo 1. Al segretario comunale è attribuita la qualifica di funzionario dello Stato, ed il suo stato giuridico ed economico è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 2. I segretari comunali sono nominati dal prefetto della Provincia.

Articolo 3. Per ciascuna Provincia il prefetto forma il ruolo organico dei segretari comunali in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella predetta tabella. Per i Comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva.

Ai Comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, per decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Per l'assegnazione e la classificazione dei segretari e per la formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata coi censimenti decennali. Tra un censimento e l'altro non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

Articolo 4. Le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato sono estese ai segretari comunali, salve le modificazioni ed aggiunte stabilite negli articoli seguenti o che verranno emanate in virtù dell'articolo 16.

Articolo 5. Le attribuzioni conferite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Ministro sono esercitate, per i segretari comunali, dal prefetto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal prefetto o, per sua delega, dal vice-prefetto; ne fanno parte l'ispettore provinciale, il consigliere preposto al servizio dei Comuni, il ragioniere capo della Prefettura ed il podestà del capoluogo della Provincia; un funzionario della Prefettura, designate dal prefetto, disimpegnerà le mansioni di segretario.

¹⁾ cf. Entscheidung des Consiglio di Stato vom 16. Mai 1930 (Giurisprudenza italiana, 1930, Parte terza, p. 209).

La Commissione di disciplina è costituita del vice-prefetto, presidente, dell' ispettore provinciale e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, da nominarsi di volta in volta dal prefetto e scelto, ove sia necessario, anche fuori della Provincia.

Articolo 6. Nessuno può essere nominato segretario comunale se non sia in possesso del titolo di cui all' art. 161 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 modificato dall' art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

I posti di grado superiore sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

Quando non sia possibile provvedere per promozione, od il prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non ne ravvisi l'opportunità, il posto viene conferito in seguito a pubblico concorso per titoli, se trattasi di posto di grado 7° e, per i gradi superiori, in seguito a concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detti concorsi, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione del presente decreto, anche gli impiegati di cui agli ultimi due commi dell' art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè i vice-segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i Comuni e forniti del titolo di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 7. La prima assunzione in servizio in seguito a pubblico concorso ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, al termine del quale il prefetto, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell' esperimento.

Durante il periodo di esperimento spettano ai segretari gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo la tabella A annessa al presente decreto.

Articolo 8. Indipendentemente da quanto dispongono gli articoli precedenti, il segretario comunale può essere trasferito ad altro Comune provvisto di segretario di pari grado.

Il trasferimento nella stessa Provincia è disposto dal prefetto, sentiti i podestà dei Comuni interessati.

Il trasferimento del segretario da un Comune all' altro di Provincie diverse è disposto dal Ministro per l'interno, sentiti i podestà dei Comuni stessi.

Articolo 9. In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina a termini degli articoli 6 ed 8, il prefetto ha facoltà, sentito il podestà, di destinare al posto stesso un incaricato, fornito dei requisiti e dei titoli prescritti, assegnandogli un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo per il relativo grado.

Per i posti vacanti di grado 7° ed 8° il prefetto, sentiti il podestà ed il Consiglio di amministrazione, può anche provvedere affidando la reggenza dei posti stessi a segretari titolari di Comuni vicini.

Al reggente è corrisposto, a carico del Comune, un compenso mensile da determinarsi dal prefetto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, senza altre indennità nè rimborso di spese di viaggio.

Articolo 10. Gli stipendi dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella A annessa al presente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità nella tabella stessa indicati.

Ai segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel rispettivo grado, possono essere assegnati, su parere del Consiglio di amministrazione, con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nei termini e nella misura annua indicati nella tabella B annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In aggiunta allo stipendio, è assegnato al segretario il supplemento di servizio attivo nella misura fissata nella tabella A. Ai segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450,000 abitanti è inoltre attribuita una indennità di carica di annue L. 6000. Il supplemento di servizio attivo, l'indennità di carica, i diritti accessori di cui al comma 3° non sono cedibili, nè pignorabili, nè computabili agli effetti di pensione. Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al segretario in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che si trovi in una posizione che non possa considerarsi di servizio attivo.

In caso di passaggio da un Comune ad un altro, con lo stesso grado, sono conservati al segretario gli aumenti periodici di stipendio e non è interrotto il periodo in corso per il conseguimento del successivo aumento. Questa disposizione si applica anche per i diritti accessori di cui al comma 3°.

Al segretario promosso a grado superiore i predetti diritti accessori sono mantenuti limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Sono inoltre dovute ai segretari comunali le indennità temporanee di caro viveri nella misura stabilita per gli impiegati governativi.

Per le missioni compiute per ragioni di servizio e debitamente autorizzate, sono dovute al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio.

Le norme vigenti per la concessione ferroviaria speciale C a favore del personale che presta servizio esclusivamente per lo Stato ed è retribuito dallo Stato stesso non sono applicabili ai segretari comunali.

Articolo 11. Gli assegni spettanti al segretario, a termini degli articoli precedenti, sono a totale carico del Comune, salvo quanto è disposto dagli articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667.

Gli stipendi, il supplemento di servizio attivo, i diritti accessori, l'indennità di carica e le indennità caro viveri di cui all' articolo precedente, sono assegnati con decreto del prefetto, che costituisce titolo per l'iscrizione della relativa spesa nel bilancio del comune e per l'emissione dei mandati d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa in caso di inadempimento dell' Amministrazione comunale.

E' vietata la concessione al segretario di compensi di qualsiasi natura e per qualsiasi causa all' infuori di quelli stabiliti negli articoli precedenti, salvo quanto verrà disposto con le norme de emanarsi in virtù dell' art. 16 per gli emolumenti previsti dall' art. 169 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Articolo 12. Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei Comuni sia dei segretari.

Agli impiegati di cui agli ultimi due commi dell' art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che conseguano la nomina a segretario comunale, si applicherà ai fini della pensione l'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Articolo 13. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Governatorato di Roma.

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 14. Entro un anno dall' entrata in vigore del presente decreto, i prefetti provvederanno alla formazione dei ruoli dei segretari comunali ed alla sistemazione del personale attualmente in servizio, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

A tale effetto, i prefetti hanno facoltà di dispensare dal servizio i segretari che siano riconosciuti non idonei per qualsiasi causa. Contro il provvedimento di dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo non suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

I segretari dispensati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante ai sensi di legge e dei rispettivi regolamenti organici. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico del Comune, una indennità la cui misura sarà fissata dal prefetto, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità dell' ultimo stipendio.

Gli altri segretari sono dal prefetto confermati in servizio presso il rispettivo Comune ed inquadrati nei ruoli organici col grado indicato nella tabella A. E' attribuita al segretario, in tale grado, l'anzianità

corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella A per il suddetto grado. Al segretario è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la tabella A, all'anzianità predetta, nonchè il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado.

Ai segretari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano provvisti di stipendio ed assegni fissi di carattere permanente complessivamente superiori all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo loro spettante a termini del comma precedente, e dell'indennità di carica di cui all'art. 10, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti di stipendio e di supplemento di servizio attivo, nonchè coi diritti accessori di cui all'art. 10 anche se attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni pensionabili da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali, relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla detta data.

Articolo 15. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1929.

Per i posti di segretario comunale vacanti alla data della sua pubblicazione o che si renderanno vacanti prima della sua entrata in vigore, sarà provveduto con nomine provvisorie nei modi stabiliti dall'art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, non si terrà conto dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, relativi alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1° giugno 1928.

Articolo 16. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

d) Schaffung und Organisation des Gouvernements von Rom.
Istituzione e ordinamento del Governatorato di Roma.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949. (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1925, n. 270) modificato agli articoli 15 e 44 dal Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1926, n. 144).

Articolo 1. Il comune di Roma è eretto in Governatorato di Roma.